



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

(Approvato con delibera C.C. n°29 del 28.12.2001 così come modificato dalla delibera di C.C. n°34 del 20.11.2012)

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 2 - Importo delle sanzioni

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni.

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da £. 100.000 (€ 51,64) a £. 1.000.000 (€ 516,45);
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da £. 1.000.000 (€ 516,45) a £. 10.000.000 (€ 5164,45);
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da £. 200.000 (€ 103,29) a £. 2.000.000 (€ 1032,91);
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da £. 200.000 (€ 103,29) a £.2.000.000 (€ 1032,91);
5. violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da £. 1.000.000 (€ 516,45) a £. 10.000.000. (€ 5.164,56)
- 6. violazione di regolamento comunale di polizia urbana: da £. 100.000 (€ 51,64) a £. 1.000.000 (€ 516,45);¹**
7. in tutti gli altri casi: da £. 100.000 (€51,64) a £. 1.000.000 (€ 516,45).

Art. 3 - Obbligo di rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia a cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza;
2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 4 - Norme finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.

¹ modificato dalla delibera di C.C. n° 34 del 20.11.2012